



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 96 DEL 24/04/2025

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 20 APRILE 2025 E SUCCESSIVA N. 84 DEL 21 APRILE 2025, CONTINGIBILI ED URGENTI PER INCENDIO IN LOCALITA' PIAN D'ASSINO, DITTA LUCYPLAST. – ULTERIORE PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che:

In data 20 aprile 2025 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni nella Zona Industriale di Umbertide, in località Pian d'Assino, presso un impianto della ditta LUCYPLAST;

Richiamata la precedente propria ordinanza n. 83 in data 20 aprile 2025, con la quale, a seguito di detto incendio, in via cautelativa e con validità su tutto il territorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni impartite da ARPA ed ASLUmbria1 che ha imposto fino a nuova comunicazione quanto di seguito riportato:

1. *“Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse*
2. *Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;*
3. *Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
4. *Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
5. *Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
6. *Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
7. *Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.”*

Richiamata inoltre la propria precedente ordinanza n. 84 del 21 aprile 2025, di parziale modifica ed integrazione a precedente n. 83 del 20 aprile 2025, con la quale, a seguito di nuovi sviluppi sull'avvenuto incendio, in via cautelativa ed in ottemperanza alle disposizioni ARPA e ASLUmbria1, hanno imposto fino a nuova comunicazione quanto di seguito riportato:

“Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato e confermato, in via cautelativa ed in attesa di ulteriori informazioni da parte di ARPA ed ASLUmbria1, ad integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 20 aprile 2025, per il territorio comunale compreso in un raggio di 500 mt dal luogo dell'incendio (si allega cartografia) quanto segue:



- *Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse*
- *Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;*
- *Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
- *Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
- *Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
- *Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
- *Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.*

Per il territorio compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio (si allega cartografia):

- *divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
- *divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
- *divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
- *divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
- *manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.”*

Considerato che:

nel pomeriggio di oggi 24 aprile 2025, la stessa ARPA ed ASLUmbria1, a seguito degli ultimi dati disponibili, dei monitoraggi fino ad ora eseguiti e dell'evolversi più in generale della situazione, hanno ritenuto opportuno inviare per le vie brevi ai Sindaci interessati un nuovo comunicato con il quale viene chiesto un aggiornamento dell'Ordinanza Sindacale già emessa ieri (allegato al fascicolo elettronico della presente ordinanza) nel testo di seguito riportato:

“Con la presente si comunica che successivamente alla precedente proposta di ordinanza sindacale del 21.04.25, sono stati effettuati ulteriori accertamenti consistenti in:

- *sopralluoghi sul posto dell'incendio e sulle zone limitrofe;*
- *completamento dei campionamenti di aria iniziati nella serata del 20/04/2025 in due postazioni di cui una nel comune di Umbertide e una nel comune di Pietralunga;*
- *campionamenti di alimenti vegetali (ortaggi) e animali (uova);*
- *redazione della scheda della simulazione di dispersione dei fumi dell'incendio.*

Dai primi risultati analitici relativi alla qualità dell'aria riferibili ai parametri: metalli pesanti, diossine e idrocarburi policiclici aromatici, emergono valori che non evidenziano criticità.

Per quanto riguarda le analisi relative ai campionamenti effettuati sugli alimenti, le stesse sono ancora in corso di effettuazione e saranno disponibili all'inizio della prossima settimana.

Relativamente alla simulazione di dispersione dei fumi si evidenzia che le aree interessate dalla ricaduta sono quelle più prossime all'incendio in quanto la colonna di fumo si è innalzata a quote piuttosto elevate, grazie all'alta temperatura dei fumi e alla relativa calma di vento, fino a quote superiori a 300-400m permettendo così di superare i rilievi al confine con le Marche.

Pertanto, oltre ai primi dintorni dell'azienda, la massima ricaduta risulta essere verso nord/est dell'impianto e fino a un raggio di pochi km.

Si evidenzia inoltre che nelle giornate successive all'evento ci sono stati eventi piovosi in alcune ore anche intensi.



Per tutto quanto sopra, in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente, considerato che gli ultimi focolai sono stati spenti nella giornata del 22.04.25, si ritiene opportuno proporre alle SSLL l'emissione di nuovo provvedimento ordinativo a modifica di quello del 21/04/2025, che imponga per il territorio compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio, così come definito nella cartografia già inviata con la nota del 21/04/2025, quanto segue:

- *divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
- *divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
- *divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
- *divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
- *manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.*

Pertanto non si rendono più necessarie le limitazioni imposte nel raggio di 500mt dal luogo dell'incendio per gli aspetti relativi a:

- *mantenere le finestre delle abitazioni chiuse;*
- *evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose.*
- *Appena disponibili ulteriori informazioni sarà cura degli scriventi comunicarle alle SS.LL. Distinti saluti”*

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento a scopo precauzionale, per tutelare la salute dei cittadini;

Riscontrata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per quanto sopra esposto per emettere una nuova ordinanza, a parziale modifica ed integrazione della precedente Ordinanza Sindacale n. 83 del 20 aprile 2025 e successiva n. 84 del 21 aprile 2025, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

Atteso che:

- ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;) ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

- ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile”;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della



predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione con pec protocollo 0020021 del 24 aprile 2025.

Visti

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 6, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato e confermato, in via cautelativa ed in attesa di ulteriori informazioni da parte di ARPA ed ASLUmbria1, ad integrazione e parziale modifica delle Ordinanze Sindacali n. 83 del 20 aprile 2025 e successiva n. 84 del 21 aprile 2025, per il territorio comunale compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio (si allega cartografia) quanto segue:

- Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
- Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
- Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
- Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.
- Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

Pertanto con la presente Ordinanza Sindacale vengono rimosse le limitazioni precedentemente imposte nel raggio di 500 mt dal luogo dell'incendio per gli aspetti relativi a:

- Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse;
- Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose.

DISPONE

Che il presente provvedimento debba essere reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione su tutti i canali istituzionali ed opportuni comunicati.

INFORMA

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii è il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Gubbio ing. Paolo Bottegoni.

Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa per quanto di competenza ai sotto riportati Enti ed Organi di Governo, affinché ciascuno provveda ad accertare l'ottemperanza a quanto disposto nel presente provvedimento:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Gubbio;
- ARPA Umbria, distretto di Gubbio, Città di Castello, Bastia Pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it



- Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Prefettura di Perugia. Pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Regione Umbria Servizio Protezione Civile ed Emergenze, Pec: centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
- ASLUmbria1 Distretto di Gubbio Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Pec: aslumbria1@postacert.umbria.it

IL SINDACO

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale